

**The application of the racist laws in Lybia of November 17, 1938, no. 1728,
and of October 9, 1942, no. 1420**

***L'applicazione delle leggi razziste in Libia del 17 novembre 1938 n. 1728
e del 9 ottobre 1942 n. 1420***

*Giordana Terracina**

Abstract. The article aims to present - through the analysis of documents belonging to the Historical Office of General Staff of Italian Army - the promulgation and consequent effects of the racist laws of 1938 in Libya, highlighting their specificity and differences compared to the impact they had in Italy. The aim is to make understandable the intimate limits of applicability of the laws themselves, due to the procedural defects that were fundamental for concrete execution of the legislative provisions. This shows once again the typical contradictions of the fascist regime and its anti-Semitic policy, so obsessively pursued even in territories outside Italy, where it found different ways and spaces of application, even if similar in the final aspects. At this point, the question arises whether it is possible to speak of anti-Semitism in Libya from a period prior to 1938, albeit in a not yet state form but certainly structured. The work then continues - in the next paragraph - with the deepening of 1942 law articles, called "Statuto razziale degli ebrei libici". Here we will address the final theme that allows us to analyze and understand the "Jewish problem" in its entirety, as happened in Italy.

Keywords: Racist laws; Libya; Fascist regime; Anti-Semitic policy.

Riassunto. L'articolo si propone di presentare mediante l'analisi di documenti dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, la pubblicazione e i conseguenti effetti della legge razzista del 1938 in Libia, mettendone in risalto le peculiarità rispetto a quanto avvenne in Italia. Il fine è quello di permettere la comprensione dei limiti iniziali alla sua applicabilità, dovuti a vizi di procedura che mostrarono la loro essenzialità ai fini della concreta esecuzione del provvedimento stesso. Ciò dimostra ancora una volta, le contraddizioni proprie del regime fascista e della sua politica antisemita, così intimamente ricercata anche nei territori fuori dall'Italia, dove ha trovato però modi e spazi di esplicitarsi differenti, anche se uguali negli aspetti finali. A questo punto, si pone la domanda se sia possibile parlare di antisemitismo in Libia già da un periodo antecedente al 1938, seppur in forme non ancora statuali ma sicuramente strutturate. Il lavoro prosegue poi, nel paragrafo successivo, con l'approfondimento degli articoli della legge del 1942, proclamata statuto razziale degli ebrei libici, affrontando la questione conclusiva di come, partendo dalla legge del 1938, si sia arrivati alla necessaria emanazione della seguente legge per poter affrontare il "problema ebraico" nella sua interezza, come avvenne in Italia.

Parole chiave: Leggi razziste; Libia; Regime fascista; Politica antisemita.

1. Le leggi razziste del 1938 e la loro applicazione in Libia

L'articolo si propone di presentare nel primo paragrafo, mediante l'analisi di documenti dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, la pubblicazione e i conseguenti effetti della legge razzista del 1938 in Libia, mettendone in risalto le peculiarità rispetto a quanto avvenne in Italia. Il fine è quello di permettere la comprensione dei limiti iniziali alla sua applicabilità, dovuti a vizi di procedura che mostrarono la loro essenzialità ai fini della concreta esecuzione del provvedimento stesso. Ciò dimostra ancora una volta, le contraddizioni proprie del regime fascista e della sua politica antisemita, così intimamente ricercata anche nei territori fuori dall'Italia, dove ha trovato però modi e spazi di esplicitarsi differenti, anche se uguali negli aspetti finali. A questo punto, si pone la domanda se sia possibile parlare di antisemitismo in Libia già da un periodo antecedente al 1938,

* Giordana Terracina, historian. Piazza Bainsizza 3, 00195 Rome, Italy, E-Mail <gsaralvo@gmail.com>.

seppur in forme non ancora statuali ma sicuramente strutturate. Il lavoro prosegue poi, nel paragrafo successivo, con l'approfondimento degli articoli della legge del 1942, proclamata statuto razziale degli ebrei libici, affrontando la questione conclusiva di come, partendo dalla legge del 1938, si sia arrivati alla necessaria emanazione della seguente legge per poter affrontare il "problema ebraico" nella sua interezza, come avvenne in Italia.

L'inizio della guerra in Libia ebbe tra le varie conseguenze, un risvegliarsi dell'antisemitismo proprio degli ambienti nazionalisti (Collotti, 2018, cap I p. 18). Francesco Coppola, noto pubblicitista vicino a queste posizioni, nel novembre del 1916 scrisse due articoli sull'"Idea nazionale", in cui accusò gli ebrei di spirito antinazionale e mise in risalto "la bancocrazia internazionale ebraica", riportando in auge i temi dell'antisemitismo tradizionale. La presunta campagna ebraica antitaliana, secondo la propaganda, era promossa ed organizzata dall'alta finanza israelita. Gli ebrei, ancora una volta, venivano identificati nello spirito cosmopolita, liberale e democratico, facenti parte della vecchia classe borghese, comunisti e massoni. Erano capitalisti, ma anche capi del socialismo marxista, diretti mediante una cospirazione ebraica mondiale a distruggere i valori tradizionali, così come scritto nei "Protocolli dei savi anziani di Sion" che dopo il 1920 hanno visto la loro diffusione anche in Italia (Capelli e Brogini, 2003, p. 155).

Anche R. De Blasio il 4 gennaio del 1927 proseguì nella linea antiebraica sulle pagine de "L'Impero" (Toscano, 2003, cap. 7 p. 155), affermando che rispetto agli ebrei della Libia, l'antisemitismo era giustificato per il loro dominio economico e commerciale. Il fatto di aver mantenuto una loro autonomia, anche dopo la conquista italiana e di non essersi assimilati nei loro costumi e riti, li faceva apparire come indifferenti rispetto alla vita nazionale italiana fino al punto di non poter rinunciare al riposo del sabato o all'accettazione dell'effettuarsi di matrimoni misti. La loro voluta separatezza era considerata come di contrasto all'interesse della Nazione, a cui gli individui erano totalmente subordinati, privi di diritti propri originari, a cui spettavano esclusivamente quelli che concedeva loro lo Stato diventando così il fine. Nel suo articolo intitolato "Gli ebrei tripolini e i loro doveri di collaborazione" il giornalista, così definisce la questione ebraica come "*una delle più gravi e difficili questioni della Tripolitania*". La domanda di fondo che pose ai lettori, riguardò il perché gli ebrei non avessero abbandonato i loro costumi tradizionali per vestirsi "*come si vestono tutti gli uomini civili, abbandonando certi rigorismi di religiosa intransigenza anche verso i matrimoni con cattolici italiani e certe ostentate chiusure di negozi nei giorni della settimana che nessun ebreo in nessuna parte del mondo attua*". Riportò, di seguito, il racconto della venuta in Libia del Direttore del Giornale Israel, definito come italiano e fascista, intento ad aprire un'inchiesta su quanto stava avvenendo nella comunità per poi riferirne in Italia. La convinzione era quella di poter intervenire per placare gli animi e ritrovare un'armonia sulla base di un'apertura verso gli ammodernamenti voluti dal fascismo. La stessa colonia, che era stata fino all'arrivo italiano, "*prestata allo sfruttamento economico e capitalistico degli ebrei*", ora come scrisse De Blasio era diretta ad un'economia essenzialmente italiana, guidata da capitalisti capaci sottratti o emancipati "*dallo strozzinaggio delle banche ebraiche*". L'articolo, infine, si concluse con l'augurio che tutto ciò si avverasse "*non per il gusto d'una ripicca religiosa o di razza (che noi fascisti siamo tollerantissimi per tutte le razze e le religioni, purchè però esse non operino in contrasto al nostro sentimento di nazionalità o contro l'interesse della stessa Nazione), ma soprattutto perché ritengo che una Colonia di assoluto ed incontrastato dominio italiano, non debba né possa essere sfruttamento economico di un nucleo di individui che nell'apparenza e nell'essenza si affermano gli unici superstiti in terra nostra, d'un popolo ormai disperso per il mondo*". E' riportata in maniera preponderante l'idea che chi vive in una colonia italiana debba operare e vivere da italiano.

La cornice politica di questi temi, anche se così pregnanti di antisemitismo, pur descrivendo un momento ancora di confusione e di indecisa linea per quanto riguarda soprattutto la politica delle alleanze italiane, non permette a mio avviso di rispondere in modo affermativo alla domanda rivolta sopra. Si trattò sì di un antisemitismo politico, come si vedrà anche nel proseguo del paragrafo, strutturato legislativamente ma non al punto di poterlo considerare espressione dello Stato che era

ancora in piena evoluzione verso posizioni totalitarie non pienamente raggiunte. Un ulteriore balzo in avanti su questa linea rappresentò la guerra in Africa Orientale, la proclamazione dell'Impero nel 1936 e le rivolte arabe nella Palestina Mandataria in quegli stessi anni.

Questa pubblicistica anticipa ed introduce il saggio successivo "Ebrei in un paese arabo" di Renzo De Felice (De Felice, 1978, cap. V/VI), dove, nei capitoli V e VI ricostruisce la situazione degli ebrei negli anni dell'avvento del fascismo e della sua influenza sul territorio della Libia, alla luce di un antisemitismo già radicato.

Dalla lettura del saggio appare come la crisi nei rapporti tra le autorità italiane e gli ebrei libici iniziò sotto il governatorato di Badoglio (1929-1933) a causa del sorgere della questione del sabato nelle scuole pubbliche. Sotto la dominazione turca gli studenti ebrei erano stati autorizzati a non frequentare gli istituti in questa giornata, in rispetto alle regole religiose ebraiche che vietano qualsiasi attività, che non fosse di carattere religioso e dunque anche la frequenza scolastica. Una delle conseguenze dell'occupazione italiana era stata l'introduzione della domenica come giornata di riposo e questo mal si conciliava con quanto stabilito dalle regole religiose ebraiche, in ossequio alla stipulazione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa noto come Patti Lateranensi nel 1929 che riportò la confessione cattolica a religione di Stato. Si arrivò, così, a stabilire l'obbligo della frequenza anche nel giorno del sabato pena l'allontanamento dalla scuola, ponendo a base della decisione il fatto che in Italia gli ebrei andavano regolarmente a scuola in questa giornata. Inizialmente l'obbligo riguardò solo le scuole medie, rimanendo in vigore per quelle elementari le vecchie disposizioni. Nel 1933 con la ripresa degli scontri tra la popolazione araba e quella ebraica, la questione che tanto aveva infiammato la comunità passò in secondo piano. Questa data rappresenta, nella documentazione dell'Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, l'avvicinamento del regime fascista con il Gran Muftì di Gerusalemme Amin al-Husseini, rapporto che vedrà i suoi sviluppi negli aiuti economici e militari forniti dall'Italia al nazionalismo arabo durante le rivolte negli anni dal 1936 al 1939 nella Palestina Mandataria.

Nel 1934 con il rientro in Italia di Badoglio¹, gli ebrei sperarono in un cambiamento di politica, possibile con l'arrivo del nuovo Governatore Italo Balbo. De Felice sottolinea come la comunità nutrisse speranze positive nei confronti di questa nuova figura, che, però, non tardò a mostrare le sue vere intenzioni. L'intento di Balbo era quello di trasformare la Libia in un paese moderno, colmando il gap culturale ed economico rispetto all'Italia. In questa costruzione, anche gli ebrei rientravano nel progetto di ammodernamento, subendone tutti gli aspetti. Era necessario rafforzare le loro potenzialità, così vistose soprattutto in campo economico, andando a incidere nel settore dell'artigianato e del commercio. La sua esperienza, maturata nella comunità di Ferrara, gli faceva ben sperare nei risultati tuttavia si trovò, invece, a scontrarsi con una realtà assai diversa, che difficilmente si lasciò "sghettizzare e snahumizzare" (De Felice, 1978, p. 226). Sulla questione del sabato il Governatore decise di seguire la politica iniziata dal suo predecessore, promettendo, però, la costituzione di una sezione per gli studenti ebrei, senza orario di sabato. Il suo progetto richiese, inoltre, nel mese di novembre del 1935, l'emanazione di un nuovo provvedimento incentrato sulle problematiche legate al mondo del commercio, che comportò la chiusura, nella nuova parte di Tripoli, dei negozi nella giornata della domenica, già stabilita come festiva. Nel mese di novembre del 1936, ne seguì un altro a corollario del precedente, con cui venne stabilito "tutti indistintamente i negozi di vendita al pubblico che si trovano al di fuori delle mura della vecchia città di Tripoli...hanno l'obbligo di rimanere aperti per la vendita in tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica". (De Felice, 1978, p. 234) In caso di violazione dell'obbligo era prevista la revoca della licenza di esercizio. Ciò provocò, da subito, la reazione della parte più tradizionalista della comunità ebraica libica, che non accettava questa nuova tendenza introdotta dal Governatore. La conclusione della guerra in Etiopia e

¹ Il Governatore Badoglio, pur avendo deciso il suo rientro in Italia, ordinò, prima di partire di applicare ancora il provvedimento sulle scuole per l'anno successivo anticipando, ogni decisione in merito, del suo successore.

l'arrivo del nuovo rabbino Aldo Lattes nel 1937 contribuirono a placare gli animi di chi non era intenzionato a perdere la propria identità².

Si arriva così al 1938 e all'emanazione della legge contenente i provvedimenti per la difesa della razza italiana. De Felice concentrando sempre la sua attenzione sulla figura di Balbo, sottolinea il pericolo economico che l'estensione alla Libia, dei suddetti provvedimenti, avrebbe comportato e si concentra poi sul rapporto conflittuale del Governatore con Mussolini. L'analisi che segue, vuole porre, a questo punto, in risalto un ulteriore aspetto della questione come accennato inizialmente nel paragrafo.

La Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1938 n.264, pubblicava il R.D.L. del 17 novembre 1938 n.1728 contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana, recependo le decisioni del Gran Consiglio che il 17 ottobre dichiarava: "Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale". La questione così posta, richiedeva un urgente esame sul se e sulla misura in cui lo stesso fosse applicabile nel territorio della Libia e dell'Impero in generale. Il fatto che il provvedimento, non fosse stato emanato anche su proposta del Ministro dell'Africa Italiana, lasciava aperta la problematica della sua applicabilità, disponendo anche per i domini africani³.

² ASMAE Affari politici 1931-1945, Palestina b.15, Telespresso del Consolato Generale d'Italia da Gerusalemme del 20 febbraio 1937 "Ordinanza del Governo Generale della Libia per il riposo settimanale"; Telegramma firmato da Ciano indirizzato al Regio Consolato Generale di Gerusalemme s.d. "Provvedimenti per il sabato ebraico a Tripoli"; Telespresso dell'Ambasciata d'Italia a Washington del 24 febbraio 1937 "Pretese persecuzioni contro ebrei a Tripoli"; Nota del Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme del 17 febbraio 1937 non firmata "Gli ebrei in Tripolitania". Il quotidiano ebraico indipendente "Il Haboker" di Tel Aviv del 12 febbraio, sotto il titolo "Il Cardinale Piacentini protesta contro la legge medievale in Tripolitania", riporta dal giornale francese "La Depeche" di Ginevra dettagliate descrizioni circa l'arresto e la lapidazione pubblica di novantadue commercianti ebrei, perché si sarebbero rifiutati di aprire i loro magazzini nel giorno del sabato. Secondo quanto aggiunto dal Cardinale gli ebrei, a seguito dell'accaduto, avrebbero deciso di emigrare dalla Tripolitania. Il 17 febbraio un altro quotidiano ebraico il "Davar" di Tel Aviv ritorna sulla notizia con il titolo "Per la difesa degli ebrei di Tripoli" pubblicando il resoconto di una riunione che si è svolta presso il Consiglio Nazionale di Tel Aviv con lo scopo di affrontare la questione. All'incontro, come riporta il giornale, erano presenti il Gran Rabbino Uziel, Ben Zevi, Emaleh Shloush, in rappresentanza della Comunità sefardita, Assa, Turgeman, Matalon e Haslayon. A seguito delle decisioni raggiunte, il Gran Rabbino di Tel Aviv si è recato a Gerusalemme per richiedere un incontro con il Console Mazzolini. Dopo aver ripetuto le dichiarazioni di simpatia e di lealismo verso l'Italia, il rabbino ha illustrato la necessità di trasmettere al Governo Generale della Libia la preghiera di permettere di esercitare la facoltà, a chi vuole, di osservare il precetto sabatico. Le Autorità israelitiche si impegnano da parte loro a non esercitare alcuna pressione verso coloro che ritengano, invece, di poter lavorare. La risposta del Console è stata di considerare il fatto che si tratta di una semplice ordinanza del Governo della Libia e che interessa soltanto la città nuova di Tripoli, nulla innovando gli usi osservati nella città vecchia. Da ciò risulta, secondo le osservazioni di Mazzolini, che non si tratta di un provvedimento contro gli ebrei, ma di una norma generale emanata per le esigenze di progresso del centro commerciale tripolino, considerando inoltre che l'Italia rappresenta l'ultimo paese che ancora liberamente accoglie gli ebrei. Il Ministro Ciano, in un telegramma diretto al Regio Consolato Generale di Gerusalemme, riporta le sue impressioni sugli avvenimenti, concentrando le responsabilità sulla durezza nella applicazione della legge, all'intervento non richiesto del Gran Rabbino di Gerusalemme che avrebbe incitato la popolazione a resistere. Infine l'Ambasciatore italiano a Washington Suvich, in un telespresso del 24 febbraio informa il Ministero degli Affari Esteri delle richieste di chiarimenti circa le pretese persecuzioni a danno degli ebrei di Tripoli, da parte dell'American Jewish Committee di New York e della Jewish Sabbath Alliance of America.

³ L'applicazione nelle colonie delle leggi era regolato dai principi secondo cui esse vi avevano vigore solo se appositamente estese e pubblicate. Per la Libia vale l'art. 10 della legge organica 26 giugno 1927 n. 1013 modificato con il R. decreto legge 8 aprile 1929 n. 1201. All'emanazione e all'estensione delle norme aventi forza di legge si provvedeva con Regio Decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le Colonie sentito il Consiglio Superiore Coloniale.

La complessità del provvedimento e i diversi principi che regolavano l'applicazione delle leggi in Libia, richiedevano una trattazione a parte della questione. In concreto si ebbe come conseguenza, che le norme relative ai matrimoni, all'ufficio di tutore o curatore, all'eventuale privazione della patria potestà, alla perdita della cittadinanza italiana (art. 1 a 7, 10 lett. B, 11 e 23) in quanto costituivano modificazione al codice civile, avessero vigore ai sensi del 3 comma del R.D.L. 3 dicembre 1934 n.2012 convertito in legge l'11 aprile 1935 n.676 sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia. Quelle relative alla stabile dimora degli ebrei stranieri (art. 17, 22, 24 e 25) erano applicabili, come tutto il R.D.L. 12 settembre 1938 n.208 per espressa disposizione. Tutte le altre norme per essere applicabili, necessitavano per la loro estensione di appositi provvedimenti. Nei tempi dovuti per l'elaborazione di questi, venne disposto che le norme fossero applicabili in via di fatto.

Il 12 dicembre 1938, il Governatore Generale della Libia Italo Balbo, scrisse una nota al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione Generale degli Affari Politici, in riferimento alle difficoltà sorte con il provvedimento del 17 novembre 1938 n.1728 per giungere di concerto ad una soluzione (De Felice, 1978, p. 262-265). Molte delle norme emanate si riferivano a tutti indistintamente gli appartenenti alla razza ebraica ed era quindi necessario determinare in quale misura i cittadini italiani libici dovessero essere considerati o meno compresi in tale dizione⁴. La prima questione posta, riguardava, in linea di diritto, l'integrale estensione dei provvedimenti razzisti agli ebrei nativi della Libia con

⁴ La condizione giuridica delle popolazioni abitanti del territorio della Libia, di cui è importante sottolinearne la composizione eterogenea e l'organizzazione politico sociale, differisce profondamente da quella presente in Italia. Dal punto di vista giuridico, la popolazione coloniale, si presentava formata da cittadini, stranieri e da cittadini o sudditi coloniali che ne costituivano l'elemento caratteristico. La differenza principale, era che mentre i cittadini metropolitani erano membri di una collettività che era elemento costitutivo dello Stato, i cittadini o sudditi coloniali invece, erano membri di una collettività che era soltanto elemento costitutivo delle colonie alla quale appartenevano e non dunque dello Stato in generale. Questi ultimi, però, nello stesso momento godevano di un trattamento diverso rispetto agli stranieri, intesi come sudditi temporanei quando si trovavano nello Stato in causa. Ciò che rilevava era quindi, la natura del rapporto di soggezione tra lo Stato e i sudditi e la durata dello stesso. Si poteva dunque affermare, che il cittadino aveva verso lo Stato di appartenenza un rapporto di pertinenza mentre il suddito lo aveva di dipendenza. Il cittadino metropolitano era suddito dello Stato e la sua qualità si rivelava soprattutto nei rapporti internazionali. A seconda poi, se lo si considerava dal diritto internazionale o da quello interno, lo stesso individuo era suddito e cittadino dello stesso Stato. Ancora la cittadinanza costituiva l'appartenenza del soggetto di diritto ad un determinato Stato influenzando sulla capacità giuridica delle persone. Comunque sia gli abitanti del regno che quelli delle colonie erano tutti sudditi italiani in quanto erano tutti soggetti allo stesso Stato e alle sue leggi. Altra distinzione era quella tra cittadini e sudditi in senso stretto. Nelle metropoli quindi si avevano cittadini per il diritto interno e sudditi per quello internazionale comportando il fatto che cittadinanza e sudditanza erano due facce della stessa condizione.

Diverso discorso valeva per le colonie dove, i cittadini coloniali non erano contemporaneamente sudditi coloniali in quanto i due termini avevano una connotazione diversa. Questo è uno degli aspetti che non permise di legare in un unicum la questione delle colonie e quella della Libia. Il suddito coloniale non poteva essere al tempo stesso cittadino coloniale. Ciò che aveva guidato il legislatore in questo processo era stato un criterio di opportunità politica, dettato dal diverso livello giuridico delle popolazioni considerate più o meno arretrate. Il diritto attribuiva, su questa base, la qualifica di sudditi agli eritrei e ai somali considerandoli meno evoluti e quella di cittadini ai tripolitani, ai cirenaici e agli egei considerati più vicini alla civiltà europea. In particolare la cittadinanza italo libica costituiva un'eccezione alla regola, in quanto i tripolitani e i cirenaici godevano dello stesso trattamento. Inoltre, i cittadini metropolitani erano membri della collettività costitutiva dello Stato e i sudditi e cittadini coloniali non erano elementi costitutivi dello Stato ma solo membri della collettività coloniale. La distinzione si basava sul fatto, che avendo una civiltà più arretrata e un diritto primitivo, non poteva godere di uno stato giuridico non conforme alle loro necessità. Così, agli indigeni di civiltà inferiore non poteva competere la qualifica e la qualità di cittadini che era riservata ai metropolitani ma solo quella di sudditi. Anche se si voleva riconoscere loro dei diritti accrescibili con l'aumentare del grado di civiltà, non si poteva giungere a riconoscerli i requisiti necessari a rivestire la qualità di cittadino sia pure *minor juris*. La condizione di cittadino oltre al valore morale, comportava anche l'acquisto di diritti politici. Se si voleva modificare la cittadinanza, negando i diritti politici e esentando da alcuni obblighi, questa sarebbe stata trasformata in sudditanza. I sudditi o cittadini coloniali erano sottoposti al loro statuto personale, salvo che non avessero acquistato la cittadinanza metropolitana nel qual caso divenivano giuridicamente uguali agli altri metropolitani.

Rivista delle Colonie Italiane a cura del Ministero delle Colonie, Roma: Sindacato italiano arti grafiche 1927- 1934, *La condizione giuridica delle popolazioni nelle colonie italiane*, febbraio 1934 n.2.

cittadinanza italiana libica. In questo caso, non si prospettavano dubbi di sorta sulla loro estensione agli ebrei residenti nel territorio con piena cittadinanza metropolitana. Dubbi, invece, sorgevano per gli ebrei con cittadinanza italiana libica, in quanto come accennato sopra, il decreto non risultava redatto di concerto con il Ministero dell’Africa Italiana ed inoltre mancava ogni esplicito riferimento a questa categoria di libici. Inoltre, l’ordinamento organico vigente R.D.L. 3 dicembre 1934 n.2012, conferiva a tale categoria di ebrei (parificandoli ai musulmani italiani libici) alcuni diritti riguardanti soprattutto la proprietà immobiliare, che erano in contrasto con i divieti sanciti dai provvedimenti razzisti. La soluzione richiese un attento esame delle particolari condizioni d’ambiente esistenti in Libia.

Il Governatore, passò poi ad un’elencazione concreta delle varie ipotesi prospettabili, creando delle categorie discriminate. Iniziò analizzando la situazione degli ospedali dove, erano ricoverati numerosi degenti di “razza ebraica” e dove il servizio infermieristico era disimpegnato esclusivamente da donne ebrae così come quello delle cucine, che richiedeva la conoscenza delle particolari norme alimentari ebraiche. L’ospedale di Tripoli, per esempio, su 700 ammalati aveva in cura giornalmente una media di 100 donne e bambini ebrei ed altrettante musulmane, tutti serviti da personale ebraico, che secondo i nuovi dettami doveva essere licenziato. Non era sostituibile con altrettanto personale “ariano”, perché l’art. 12 del citato decreto, impediva agli “ariani” di servire persone di “razza ebraica” e non esistevano infermiere musulmane. Passò poi, alla categoria degli interpreti, dove risultava ugualmente difficile la sostituzione del personale, per mancanza di conoscenza da parte dei musulmani delle diverse lingue richieste per l’esplicazione del lavoro nell’amministrazione. Gli interpreti, come impiegati di ruolo, avevano la piena cittadinanza metropolitana. Per quanto riguardava la situazione dei Monopoli, si prospettavano gli stessi problemi di cui sopra. Il personale risultava essere in massima parte composto da donne ebrae, non sostituibili nell’immediato. Il Governatore chiuse la prima parte della nota, osservando, come la mancata estensione in tutto o in parte di tali provvedimenti agli ebrei con cittadinanza italiana libica, avrebbe portato all’eliminazione delle difficoltà sopra prospettate.

Altra questione, era quella che investiva gli ebrei con cittadinanza straniera ma originari della Libia, a cui in precedenza fu concessa la piena cittadinanza italiana. Questi non erano tenuti a lasciare il territorio perché vi si erano stabiliti dalla nascita o comunque prima del 1919. Persero però la cittadinanza italiana loro concessa, in forza dell’art. 23 del R.D.L. del 17 novembre 1938 n. 1728. Inoltre si trovarono a non poter riprendere la cittadinanza straniera a cui rinunciarono e a non poter rimanere degli apolidi, essendo escluso dall’art. 33 dell’ordinamento organico della Libia. Era necessario, stabilire ad ogni effetto, quale fosse il loro stato giuridico e si chiedeva al Governatore, se non fosse possibile conferirgli la semplice cittadinanza italiana libica. In riferimento all’applicazione del decreto agli ebrei stranieri, il 12 settembre già il Ministro degli Affari Esteri Galeazzo Ciano, scrisse ai Ministeri dell’Interno, di Grazie e Giustizia, dell’Africa Italiana, dell’Educazione Nazionale, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare per rispondere ai quesiti sollevati in proposito dalle rappresentanze diplomatiche e che si possono riassumere in più punti⁵. Questi riguardavano il transito degli ebrei stranieri per il territorio del Regno e delle Colonie; il loro soggiorno temporaneo a scopo turistico, di cura, di studio e di affari; la liquidazione delle loro attività e il trasporto della valuta nel caso in cui avessero dovuto lasciare il territorio; la loro condizione di apolidi a cui i paesi di origine li condannavano non consentendo il loro ritorno nel proprio territorio; la condizione delle loro famiglie in seguito alla revoca della cittadinanza italiana al capo famiglia, qualora la moglie e i figli avessero conservato la cittadinanza italiana; la situazione delle donne straniere ed ebrae sposate con cittadini italiani ed in ultimo il trattamento degli ebrei stranieri impiegati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari estere del Regno. Al fine di trovare una soluzione congiunta, il Ministro Ciano prospettò la possibilità di convocare una riunione

⁵ AUSSME H-11 b.5, risposta del Ministro degli Affari Esteri G. Ciano ai Ministeri dell’Interno, di Grazie e Giustizia, dell’Africa Italiana, dell’Educazione Nazionale, degli Scambi e Valute e della Cultura Popolare del 12 settembre 1938.

interministeriale, per il giorno 15 settembre presso la Direzione Generale degli Affari Generali presso il Ministero degli Affari Esteri.

Con una nota del 21 novembre il Sottosegretario di Stato Teruzzi⁶, riportò al Ministero degli Interni, il caso di un ebreo M. B., residente a Tripoli ed esercitante la patria potestà sopra i suoi due nipoti minorenni orfani, figli di una sorella che si sono stabiliti in Libia dopo il 1919 e provenienti dal Portogallo. Lo zio chiedeva pertanto al Governo Generale della Libia, di essere autorizzato a tenere con sé i nipoti in deroga al decreto di cui sopra, considerando anche la grave malattia di uno di loro. L'art. 4 del decreto, non lasciava spazio ad un'interpretazione favorevole in questo senso, che necessitava, come rileva lo stesso Teruzzi, di una lettura oltre al dettato della norma, ponendo come condizione la maggiore età dei ragazzi per lasciare il territorio. Intanto, nel mese di marzo 1939, il Ministero dell'Africa Italiana d'intesa con quello degli Affari Esteri, comunicò che il termine del 12 corrente previsto per l'allontanamento degli ebrei stranieri dal territorio della Libia di cui sopra, non era applicabile per quelli che risultavano aver presentato domanda alla Direzione Generale della Demografia e Razza per la discriminazione o comunque per ottenere l'autorizzazione a rimanere nel territorio. Si decise, pertanto, che il provvedimento rimanesse sospeso, fino a quando la Direzione Generale non avesse adottato o respinto, nei loro confronti, una determinazione specifica. In questa direzione, si mosse l'Ambasciata di Francia, che comunicò al Ministero dell'Africa Italiana, alcuni nominativi di ebrei stranieri che chiedevano di rimanere⁷. I loro nomi erano: B. C. (Apollonia), B. A. (Derna), B. N. (Bengasi), T. H. (Bengasi), A. F. (Bengasi), D. fu Kalifa (Bengasi), G. D. (Bengasi), G. D. (Bengasi), R. I. (Bengasi), R. G. (Bengasi), Z. H. (Bengasi), Z. I. (Bengasi), H. H. (Bengasi), H. I. (Derna), N. H. (Bengasi), H. G. (Bengasi), N. S. (Bengasi), B. I. (Bengasi), H. A. (Bengasi), L. S. (Bengasi) e Z. D. (Bengasi). In riferimento al nominativo di C. G., gli venne concessa l'autorizzazione a continuare a risiedere nella città di Bengasi, in quanto era lì presente dal 1917. Diversa la soluzione invece per D. G., che venne invitato a lasciare il territorio della Libia, entro il 12 marzo, in quanto il suo soggiorno risultava iniziato dopo il 1 gennaio 1919. Da notizie pervenute al Governo, lo stesso si diresse verso Tunisi.

Un caso particolare fu poi, rappresentato anche dagli ebrei turchi, sottostanti al decreto e quindi obbligati a lasciare il paese, in quanto stranieri. Il loro allontanamento venne però sospeso, a seguito di una comunicazione del Governo turco, con la quale era stato deciso l'allontanamento dalla Turchia di altrettanti ebrei italiani. La decisione ebbe lo scopo di permettere lo studio delle modalità necessarie per addivenire allo scambio di popolazioni, che per la sua complessità richiedeva un termine superiore al 12 marzo.

Nell'aprile successivo, in riferimento ai casi di cittadine straniere ebraiche, coniugate con ebrei stranieri che risiedevano nel territorio da epoca anteriore al 1 gennaio 1919, che si erano trasferite in Libia invece dopo tale termine e che quindi, in base alle nuove disposizioni, avrebbero dovuto lasciare il paese, venne deciso, in omaggio ai principi dell'unità familiare, che dovessero seguire la sorte dei rispettivi mariti e dunque fossero autorizzate a rimanere in Libia. Il Ministero dell'Interno ebbe intanto permesso al Governo Generale della Libia di sospendere l'allontanamento delle suddette. E' possibile, in questa ipotesi, citare i casi di L. M. di Hilo, ebrea inglese, residente a Bengasi dal 1935, moglie di V. L., anch'egli ebreo inglese, ma nato a Bengasi e qui sempre residente; e di G. E. fu Isacco, ebrea francese, residente a Bengasi dal 1934 e moglie di G. R. fu Effraim, anch'egli ebreo francese, ma nato e sempre residente a Bengasi⁸. L'emergere di criticità nell'applicazione concreta del decreto, portò il Governatore Generale Balbo a ricercare un equilibrio tra le particolari condizioni d'ambiente di queste province con il desiderio del Ministero dell'Africa Italiana affinché venissero applicati i provvedimenti che si potessero considerare estensibili alla Libia. Per legittimare

⁶ AUSSME H-11 b.5, nota del Sottosegretario Teruzzi al Ministero degli Interni del 21 novembre 1938.

⁷ AUSSME H-11 b.5, comunicazione dell'Ambasciata di Francia di alcuni nominativi di ebrei stranieri che chiedevano di rimanere nel territorio della Libia al Ministero dell'Africa Italiana, s.d.

⁸ AUSSME H-11 b.5, comunicazione del Ministero dell'Interno al Governo Generale della Libia circa la sorte di alcune donne ebraiche, s.d.

un'integrale applicazione delle leggi razziste, proseguì Balbo, il Governo necessitava dell'emanazione di un regolare provvedimento di estensione. A questa lettera rispose lo stesso Mussolini al Governatore, con un telegramma del 23 gennaio 1939⁹, in cui ribadì la necessità per gli ebrei con cittadinanza metropolitana di avere pari trattamento rispetto a quelli in Italia, per cui autorizzò egli stesso l'applicazione delle leggi razziste in questo senso, ricordando in conclusione "che gli ebrei sembrano ma non sono mai definitivamente morti". Per quanto riguardava, invece, gli ebrei libici, venne accettata la discriminazione proposta per le varie categorie. Così, in deroga all'art. 13 del R.D.L. 1938 n.1728, furono mantenute le cariche ebraiche e i ruoli locali di cittadini italiani di razza ebraica, metropolitani e libici, istituite dal Governo della Libia per il governo, l'amministrazione e l'istruzione delle collettività ebraiche, inclusa l'amministrazione della giustizia. Anche gli interpreti di razza ebraica, dispensati dal servizio, poterono essere riassunti in ruoli locali da instruirsi dal R. Governo della Libia. Previo benestare del Ministero dell'Africa Italiana, il Governatore poté autorizzare le Amministrazioni e gli Enti a mantenere in servizio l'attuale personale di razza ebraica e di cittadinanza italiana libica. Puntuale, arrivò anche la risposta circa il rinnovo per del passaporto per stabilirsi all'estero, che venne rifiutato sia per i cittadini metropolitani che per quelli libici.

Per quanto riguardava l'applicazione degli articoli relativi alla scuola, fu da segnalare anche in questa tematica, la presenza di criticità che ne resero difficoltoso il concreto svilupparsi. Dal Ministero dell'Africa Italiana, Ispettorato Scuole e Archeologia, in febbraio vennero posti dei quesiti alla Direzione degli Affari Politici per la concreta attuazione del decreto. Infatti fu deciso di mantenere le scuole elementari e i giardini d'infanzia per i cittadini libici ebrei, senza nulla dire, invece, rispetto ai cittadini italiani ebrei, così come era previsto nel Regno ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 23 settembre 1938 n.1360 e dell'art. 5 R.D.L. 15 novembre 1938 n.1779. Si domandò inoltre, quale dovesse essere la situazione dei bambini ebrei figli di genitori che avessero conservato l'antica cittadinanza francese o inglese. L'ultimo quesito fu, infine, riferito all'istituzione delle scuole medie per i figli di cittadini di "razza ebraica" previste dall'art. 6 del R.D.L. 15 ottobre 1938 n.1779 per le quali fu concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami quando avessero ottenuto di far parte, in qualità di associate, dell'Ente Nazionale dell'insegnamento medio. Poiché tale Ente non estendeva la sua azione in Libia, sorse il problema se il beneficio di cui sopra, dovesse essere concesso dal Ministero qualora si verificassero le condizioni di cui trattava l'articolo in esame. Puntuale, arrivò la risposta dalla Direzione Generale, la cui opinione prevede l'opportunità di istituire scuole e giardini d'infanzia anche per i cittadini italiani ebrei. Fu prevista, invece, l'esclusione dalle scuole speciali esistenti per bambini italiani libici ebrei, per quelli figli di genitori che avessero conservato l'antica cittadinanza straniera e furono inoltre, allontanati dalle scuole per metropolitani ariani. Ciò aveva lo scopo di indurre i genitori ad acquistare la cittadinanza libica. In ultimo venne segnalato il fatto che fosse allo studio la convenienza di concertare, con il Ministero dell'Educazione Nazionale, un provvedimento che estendesse alla Libia l'azione dell'Ente Nazionale dell'insegnamento medio. Emblematica, in questo contesto, fu la storia della famiglia Paggi, arrivata in Libia nel finire del 1800 su chiamata della comunità ebraica di Tripoli per istituire una scuola italiana. Il 29 luglio 1939, la direzione didattica dell'Istituto Verri, comunicò la cessazione dal ruolo di maestra per le figlie di G., C., che aveva intrapreso la strada paterna dell'insegnamento, per motivi razziali. La donna venne allontanata dalla scuola, cessando dall'appartenenza al ruolo dal 1 ottobre 1939, salvi i suoi diritti al trattamento di quiescenza. Pur decidendo di non insegnare nella scuola ebraica, rimase in Libia fino alla fine del conflitto, nascondendosi in campagna¹⁰.

⁹ AUSSME H-11 b.5, telegramma di risposta alla lettera del Governatore Balbo da parte di Mussolini del 23 gennaio 1939.

¹⁰ Archivio privato della famiglia Paggi.

Con le leggi del 29 giugno 1939 n.1054 e del 13 luglio 1939 n.1055, fu disciplinato nel Regno l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica e furono emanate norme in materia testamentaria e sulla disciplina dei cognomi.

Con la legge del 13 luglio 1939 n.1055, venne prevista una modifica allo statuto personale, da ritenersi quindi applicabile anche nel territorio della Libia, considerando che il Governo Generale d'intesa con il Ministero dell'Africa Italiana, aveva provveduto a pubblicarla nel proprio Bollettino Ufficiale.

Per l'altra del 29 giugno 1939 n.1054, relativa all'esercizio delle professioni, sembrò, invece, necessario provvedere all'emanazione di un provvedimento di estensione per la sua entrata in vigore. Tale provvedimento era già stato richiesto dal Governo Generale, in considerazione del fatto che gli ebrei esercenti delle professioni in questo territorio erano cittadini metropolitani e che urgeva pertanto disciplinare la loro attività secondo il dettato della legge. Questo avrebbe dovuto, inoltre, precisare se i musulmani potessero essere assistiti da professionisti di razza ebraica. La conclusione arrivò, a seguito delle sollecitazioni, per i professionisti avvocati e commercialisti di razza ebraica, con l'imposizione dell'iscrizione in un albo separato e stabilendo che il loro numero dovesse essere proporzionato alla popolazione ebraica presente. E' interessante riportare quanto scrive il Governatore Generale dell'A.O.I. Amedeo di Savoia al Ministero dell'Africa Italiana, a proposito dell'estensione della legge del 29 giugno 1939 n.1054, per riprendere il discorso sulle diverse politiche presenti rispetto al territorio della Libia e che non permettono una trattazione congiunta. Per prima cosa, egli pose in luce le diverse condizioni di carattere pratico che avevano portato all'emanazione del provvedimento e che ne consentirono l'applicazione. In A.O.I., specifica lo stesso, il numero dei professionisti di razza ebraica era quasi nullo e una volta che gli fosse stata inibita la possibilità dell'esercizio della loro professione nei riguardi degli appartenenti alla razza ariana, sarebbe stato naturale il limitarsi allo svolgimento dell'attività nell'ambiente indigeno. Ciò seguendo le parole del Governatore era da evitare sicuramente. Il controllo dell'attività dei liberi professionisti, era più difficile che nel Regno ed assumeva carattere più delicato in quanto comportava contatti con l'ambiente indigeno ed assimilato. Continuava il Governatore, mettendo in luce, come esistesse l'opportunità e anzi la necessità, che nei territori coloniali, venissero estese "le norme fondamentali di politica razziale dirette a tutelare l'integrità fisica della razza ariana, a disciplinare i rapporti giuridici tra le due razze". Accanto alla questione dei rapporti giuridici tra cittadini di razza ariana ed ebraica, venne posta anche quella altrettanto rilevante dei rapporti tra cittadini e sudditi o assimilati. "Di fronte ai sudditi assimilati non dovevano esistere italiani di razza superiore ed inferiore, ma doveva esistere l'italiano; doveva esistere anzi il bianco, come categoria superiore e dominante, dato che per gli indigeni tutti i bianchi si confondevano in un'unica razza". In riferimento alla disciplina delle libere professioni in A.O.I. venne scelta, quindi, la strada dell'istituzione di un unico albo richiedendo come unico requisito l'iscrizione al P.N.F. Venne così superata, in relazione alle esigenze locali, la questione della razza e la necessità di avere più albi.

Ritornando alla nostra principale questione incentrata sull'applicazione delle leggi razziste in Libia, vennero, invece, esclusi gli ebrei dall'esercizio di spedizionieri, data la delicatezza del loro compito. In un comunicato del Governo della Libia al Ministero dell'Africa Italiana del 28 agosto 1939, si riportavano alcuni nomi degli spedizionieri e dei procuratori "israeliti" di nazionalità straniera. Tra i primi figurano M. I. (inglese) e J. G. (francese), mentre tra i secondi M. A. (inglese), M. E. (francese) e A. A. (francese). Per questi provvide al ritiro della patente di spedizionieri.

Per quanto riguardava, invece, gli ebrei cittadini italiani e libici vennero riportati dei dati in base ai quali figurarono 1 spedizioniere ebreo cittadino italiano di Bengasi, 4 libici di Bengasi, 4 procuratori libici di Bengasi e 9 commessi sempre di Bengasi libici. Dunque nella circoscrizione doganale della Libia orientale, vi erano in tutto 32 spedizionieri di cui 7 ebrei (2 stranieri/1 italiano e 4 libici), 17 procuratori di cui 7 ebrei (3 italiani e 4 libici) e 16 commessi di cui 9 ebrei tutti libici. Gli ebrei svolgevano la loro attività interamente a Bengasi e si era provveduto al ritiro della patente solo per gli stranieri.

Dall'emanazione del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728, sulla difesa della razza italiana, i problemi riguardanti la sua applicabilità al territorio della Libia, salvo le norme sulla dimora stabile degli ebrei stranieri (art. 17, 22, 24 e 25) estensibili per espressa disposizione, furono affrontati nel senso di intendersi estese solo le norme sui matrimoni, la privazione della patria potestà, la perdita della cittadinanza italiana, che costituiscono modifiche al codice civile e come tali sono da intendersi de jure applicabili anche al territorio della Libia ai sensi dell'art. 44, 3 comma, R.D. 3 dicembre 1934 n.2012. Per le altre norme contenute nel decreto, il Ministero dell'Africa Italiana comunicò che sarebbe stato emanato un apposito provvedimento di estensione e che nel frattempo le stesse dovessero essere applicate in via di fatto. Un grave inconveniente derivante dalla mancanza di una legge speciale per gli ebrei di Libia, era dovuto al fatto che gli ebrei praticamente restano posti sullo stesso piano dei libici musulmani e questa rappresentava una situazione di fatto che necessitava di soluzione. Era importante ristabilire, nell'ottica del Governo, una netta differenza tra musulmani ed ebrei, dimostrando chiaramente che l'intento italiano era quello di fare dell'antigiudaismo piuttosto che dell'antisemitismo. Quest'ultimo era un termine "equivoco"¹¹ che provocava negli arabi un certo allarmismo "perché fra essi ed il popolo d'Israele, nonostante la comune discendenza da Sem, intercedeva un abisso. Agli arabi, in quanto semiti, la razza ariana si contrapponeva soltanto per distinguersene, in quella tutela dei valori razziali che nessun popolo era in grado di apprezzare meglio dell'arabo, geloso custode delle proprie genealogie contro gli ebrei, invece avversi a tutte le altre razze dai primordi della loro storia, essa conduceva una lotta ad oltranza, alla quale gli arabi partecipavano con tutti i loro sentimenti, memori delle offese subite in ogni tempo, dai dileggi con i quali gli ebrei di Medina resero amara la vita a Maometto, sino alle odierne usurpazioni in Palestina. Ostile agli ebrei era il diritto canonico islamico e ostile in ogni terra d'Islam il sentimento delle masse, non tanto per fanatismo religioso, quanto per reazione allo sfruttamento ebraico. Proseguendo sulla linea governativa, nel legiferare, quindi sugli ebrei di Libia, non era sufficiente il contrapporre alla razza ebraica la razza ariana, perché anche la razza araba o, per essere più esatti, la arabo-berbera, chiedeva armi per la propria difesa. A questi concetti informativi rispose la legge che stabiliva le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia"¹².

A complicare una situazione già difficilmente gestibile, intervenne la pubblicazione di un nuovo R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126 sui limiti relativi alla proprietà immobiliare e all'attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di "razza ebraica". Così come non era estensibile alla Libia il R.D.L. 17 novembre 1938, salvo gli articoli di cui sopra, neppure questo decreto lo era. Si ripresentava, ancora una volta, il quesito se quanto stabilito per gli ebrei di cittadinanza italiana piena, potesse venire applicato anche agli ebrei con cittadinanza libica. Inoltre, era necessario considerare anche la non completa rispondenza degli organi previsti dagli ordinamenti amministrativi italiani, con quelli dell'ordinamento politico amministrativo della Libia. Tutto ciò, fece apparire ancora più urgente l'emanazione del provvedimento di estensione al territorio delle norme contenute nei due decreti menzionati. Ricordando il temperamento nell'applicazione concreta per quanto riguardava gli infermieri, i traduttori e i lavoranti nei Monopoli, autorizzato dal telegramma di Mussolini al Governatore Balbo, si rinvenne ancora di più la necessità nell'attuazione di tali norme di tenere in debito conto dell'esistenza di "gruppi etnici" che erano in grado di presentare grande influenza nella vita politica ed economica del paese. L'art. 5 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 dichiarava che "i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2. Se però ricorrono esigenze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele...". La particolare situazione della Libia richiedeva, anche in questa ipotesi, degli adattamenti a seconda che la questione riguardasse cittadini italiani libici o cittadini italiani metropolitani entrambi di razza ebraica. Per i primi l'autorizzazione era data

¹¹ AUSSME H-11 B.5, nota sulla legge sugli ebrei di Libia s.d.

¹² AUSSME H-11 B.5, nota sulla legge sugli ebrei di Libia s.d.

dal Governatore Generale, mentre per i secondi dal Ministro per l’Africa Italiana su proposta del Governatore Generale e sentito il Ministro per le Finanze. L’acquisto, la gestione e la vendita del patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, sito in Libia, ed eccedente i limiti previsti erano demandati all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare istituito nell’art. 11 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126. Altra questione, seppur legata a quella sopra, era quella dell’estensione, sia pure con gli adattamenti del caso, agli ebrei libici, di tali provvedimenti a carattere economico emanati nel Regno, al fine di evitare che si venisse a creare una pericolosa sperequazione tra il trattamento fatto agli ebrei metropolitani e quello fatto agli ebrei libici. Ci si pose la domanda perché ad esempio, un ebreo libico potesse continuare ad accentrare nelle sue mani forti proprietà immobiliari, mentre gli ebrei metropolitani erano obbligati a cederle ad un apposito Ente, che aveva lo scopo di ridistribuire tali proprietà ai cittadini ariani. Sull’alienazione di fabbricati appartenenti a imprenditori edili a scopo di vendita, riguardanti persone di razza ebraica, la Confederazione Nazionale Fascista degli Industriali, fece presente che da parte di alcuni notai erano stati sollevati dubbi sulla portata della disposizione, riflettente “i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita”, contenuta nell’art. 3 lettera b) del R.D. L. 9 febbraio 1939 n.126, portante norme di attuazione e integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R.D.L. 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica. I notai opposero difficoltà alla stipula degli atti di alienazione dei fabbricati di cui sopra. Si chiesero istruzioni, al fine di eliminare ogni incertezza, sul fatto che tale vendita non fosse vietata dalla legge 1939 n.126 da parte degli interessati. A tali immobili non erano applicabili i divieti di cui all’art. 54 della legge 1939 n.126. In un telegramma del 20 settembre 1939, inviato dal Ministero dell’Africa Italiana al Governo Generale della Libia, si richiedeva la comunicazione di come fosse ripartita la cifra di 55 milioni, che rappresentava l’ammontare dei beni appartenenti agli ebrei residenti nel territorio. La domanda era rivolta alla conoscenza dell’entità dei beni immobili posseduti dai singoli “israeliti” al fine di poter determinare la quota eccedente il limite permesso dalla legge e di conseguenza calcolare l’ammontare dei beni, che potenzialmente potessero essere incamerati. Al telegramma, il Governo della Libia rispose che non essendo stata istituita ancora sul territorio un’imposta sui terreni e i fabbricati, mancava la possibilità nel modo più assoluto di accertare il valore di tali beni posseduti dai singoli ebrei.

Si arrivò ad un censimento solo alcuni mesi più tardi. Era lo stesso Governatore Balbo, a scrivere al Ministero dell’Africa Italiana, per dichiarare concluso l’accertamento della consistenza patrimoniale immobiliare degli ebrei delle quattro province libiche, per poter stabilire le quote eccedenti rispetto ai limiti fissati. Le Prefetture comunicarono come valori per Tripoli £ 30.000.000, per Bengasi £ 16.612.000, per Derna £ 5.070.000 e per Misurata £ 4.100.000 per un totale di £ 55.782.000 e scrissero con l’accortezza di specificare, che queste cifre potevano comunque subire contrazioni, in seguito ai trapassi di proprietà che gli interessati, sulla base dell’emanazione della prossima legge razzista, cercavano di effettuare per salvare il proprio patrimonio. Era proprio per questo motivo, che il Governo della Libia propose, come riportato sopra, di sancire il divieto ai notai di stipulare atti di compravendita e di donazione tra ebrei ed ariani o musulmani. La risposta del Ministero dell’Africa Italiana, riportando una circolare del Ministero della Giustizia posteriore alla pubblicazione della legge 1939 n.126, dedusse che tale divieto dovesse essere sancito una volta che l’estensione fosse avvenuta. Si osservò, però, che il divieto sancito per i notai di stipulare, non venne stabilito con la circolare del Ministero della Giustizia, ma con un provvedimento del Ministero dell’Interno del novembre – dicembre 1938 con la pubblicazione della legge n. 1728. Inoltre, il R.D.L. del 1939 n.126, che venne esteso alla Libia, stabilì nell’art. 5 che gli ebrei non potevano compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito ed oneroso o di costituzione di ipoteca fino alla definitiva determinazione della rispettiva consistenza patrimoniale. Questo a dimostrazione, che il divieto avrebbe dovuto essere sancito prima, perché il farlo dopo sarebbe stato superfluo dal momento che lo stabiliva la legge stessa. Le limitazioni, sia pure mitigate, vennero estese al territorio, per non creare

differenze tra ebrei del Regno e quelli della Libia. La limitazione per i terreni fu portata a £ 300.000, mentre per i fabbricati a £ 500.000.

L'elencazione riportata di seguito, permette il formarsi di un'idea precisa sulla consistenza patrimoniale delle comunità ebraiche presenti e dunque di comprendere al meglio il danno derivante a queste famiglie dall'applicazione delle limitazioni suddette. Gli ebrei proprietari di immobili per un valore superiore a £ 500.000 erano: A. F. di Hammus (1 fabbricato) di L. 750000, M. A. fu Raffaele (4 immobili) L. 539000, L. S. fu Mosè (8 immobili) L. 737000, L. S. fu Hai (13 immobili) L. 650000, L. S. fu Hai (20 immobili) L. 787000 e un terzo fratello L. possiede 14 immobili del valore complessivo di L. 455.000¹³. Per quanto riguarda il territorio di Derna e Misurata, non c'erano ebrei proprietari di terreni che superassero il limite e neanche ebrei proprietari di fabbricati per un valore eccedente quanto stabilito come limite.

Elenco degli ebrei proprietari di fabbricati in Tripoli per oltre 500.000 Lire:

A. I. fu Chammas, A. H. fu Elia, A. G., A. e U. fu Iacob, A. S. fu David, B. R. fu Samuele, B. I. fu Hlafo, B. L. di Rahim (il 12/07/1939 ha ipotecato un fabbricato urbano in Via Iacopo della Quercia a favore della Cassa di Risparmio per L. 200.000 a garanzia di cambiali), B. I. e F. fu Rahmin, B. e F. (ditta), B. Cav. I. fu Simeone, B. I., B. V. fu Edoardo, B. M. fu Edoardo, C. R. fu Abramo, D. H. di B (ditta), D. R. e H. fu Beniamino, eredi di R. E. e V., eredi di S. H. fu Nessim, eredi di F. A. fu Mosè, D. H. di Mohai (nel 1939 ha donato immobili ai propri figli per L. 1.500.000 ha contratto ipoteche con il Banco di Sicilia per L. 1.500.000 a garanzia di un mutuo edilizio), F. M., B. e E. fu Nissim, F. L. fu Mosè e figli M., V. e F., C. e B (ditta), C. H. M. fu Hauto, G. S. e S. M. (G. S. il 25/05/1939 ha donato immobili ai figli per L. 180.000 e ne ha venduti per L. 243.000), H. V. di M (ditta), H. N. fu I., H. T. fu Sciahul (il 12/09/1939 ha donato ai figli un fabbricato del valore di L. 16.000), H. B. di Elizer, H. D. fu Iuda, H. Z. e D. (ditta), H. H. fu Iacob (nel 1939 ha donato immobili alla figlia Lois per lire 100.000), H. E. fu David moglie di V. di I. N., H. B., I., R. e V. di David, H. H. fu Iumbtob (nel 1939 ha donato immobili ai figli per L. 500.000), H. H. di Iuda, H. L. di Simeone, H. D. fu Sione, H. L. e G. fu Elia, H. G. fu Nathan, H. R. fu Isacco (nel 1939 ha donato immobili alla figlia D. per L. 300.000), H. I. (Acubi) fu Iuda, N. di P. N. (ditta), H. V. di Merdochai, H. M. fu Salul, L. F. fu Graziano (nel 1939 ha donato immobili ai figli per circa L. 200.000), L. S. (ditta), L. S. fu Adolfo (ha ipotecato un fabbricato del valore di L. 25.000 a favore della Cassa di Risparmio a garanzia di un mutuo edilizio di L. 80.000), M. A. fu Isacco, M. G. fu Scialom, N. V. di Idiadia, N. V. fu Iacob (ditta), N. G. di Pinhas, N. P. fu Rahmin, N. V. M. fu Mosè (nel 1939 ha donato immobili ai figli per oltre L. 200.000), N. R. di David (durante il 1939 ha donato immobili ai figli e alla madre per oltre L. 500.000 e ne ha venduti per circa L. 100.000), N. V. A. fu Mosè (nel 1939 ha donato immobili ai figli per oltre L. 300.000), R. C. di Issakar, R. A. fu Elia (ditta), S. S., S. e I. di David, S. C. di Elia, T. A. fu Beniamino (il 29/11/1938 ha donato immobili ai figli per L. 400.000), T. D. di M. (ditta) e Z. C e V. fu David¹⁴.

Elenco degli ebrei proprietari di terreni in Tripoli per oltre L. 300.000:

B. I. fu Chlafo, B. M. fu Edoardo, B. S. e G. fu Abramo, C. S. e G. fu Abramo, D. R. e H. fu Beniamino, F. A. fu Giuseppe (il 12/12/1938 ha donato immobili ai figli per L. 450.000), F. H. di Mohai, F. M., B. e E. fu Nessin, H. V. di M. (ditta), H. Z. e D. (ditta), H. L. di Simeone, H. L. e G. fu Elia, H. R. fu Isacco, H. V. di Mardochai (ditta), M. G. fu Sciaul, N. H. di P. (ditta), N. V. D. e A. fu Abramo, N. V. di Ididia, N. R. di David e Z. C. e V. fu David¹⁵.

Questo è il quadro che emerge dall'analisi dei provvedimenti emanati in Italia ed estesi, con le viste peculiarità, al territorio della Libia. Un resoconto che permette, inoltre, di comprendere la diversa composizione delle comunità ebraiche presenti e la loro storia. Si è visto, come fosse risultata non scontata l'intera applicabilità delle leggi razziste e allo stesso tempo come fosse la presenza

¹³ AUSSME H-11 B.5

¹⁴ AUSSME H-11 B.5,

¹⁵ AUSSME H-11 B.5,

nell'Africa Settentrionale un qualcosa a sé rispetto alla politica portata avanti dal regime fascista. Le richieste continue di spiegazioni e di adattamenti, spinsero il Governo all'emanazione di ulteriori provvedimenti, che andassero a colmare le troppe lacune presenti. Si arrivò così al 1942, anno in cui si ebbe il definitivo statuto razziale degli ebrei nel territorio, che vide la sua formale pubblicazione poco tempo prima dell'arrivo degli inglesi e della conseguente liberazione della Libia. Un lavoro voluto e portato avanti, anche di fronte all'ormai sicura sconfitta, che ci porta a riflettere sul significato delle responsabilità italiane.

2. Lo Statuto razziale degli ebrei di Libia.

Prima di arrivare all'emanazione dello Statuto razziale degli ebrei di Libia e alla definitiva sistemazione della materia, il 30 maggio 1942 venne emanato il Decreto Governatoriale n.105, per disciplinare i trasferimenti immobiliari e delle attività economiche degli ebrei. Nell'introduzione alla parte legislativa, il Governatore Generale della Libia, ritenne di dover specificare, in relazione allo stato di guerra, l'assoluta necessità di ordine pubblico che lo spinse ad emanare tali disposizioni, al fine, di impedire la speculazione ebraica sui beni immobili e sulle aziende agricole esistenti nel territorio e quindi a regolare l'esercizio delle attività professionali degli ebrei. Il decreto venne emanato dietro autorizzazione del Ministero dell'Africa Italiana e dell'art. 46 del R.D.L. 3 dicembre 1934. Un'analisi attenta dei vari articoli che compongono questo decreto, consente di seguire l'iter che ha portato poi all'emanazione dell'ulteriore provvedimento, entrambi incentrati essenzialmente su aspetti economici, rilevanti per la continuazione delle attività nel territorio senza troppe perdite finanziarie.

L'art. 1 recitava: “fino a nuova disposizione sono vietati, relativamente ai beni immobili e alle aziende agricole esistenti in Libia, gli atti sia a titolo oneroso che gratuito, indicati nell'art. 81 n 1, 3, 4, 7 e 8 del R.D. 3 luglio 1921 n.1207, sull'ordinamento fondiario libico, nonché le locazioni per una durata eccedente il triennio, reciprocamente tra cittadini italiani metropolitani di razza ariana o cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano o cittadini italiani libici non di razza ebraica da una parte, e cittadini italiani metropolitani o libici di razza ebraica dall'altra. Sono parimenti vietati gli atti e le locazioni suddette tra cittadini di razza ebraica siano metropolitani che libici”.

L'art. 2 prevedeva che “fino a nuova disposizione la cessione a qualunque titolo di aziende commerciali ed industriali, reciprocamente tra le parti indicate nel I comma dell'art. 1, deve essere preventivamente approvata dal Governo Generale, sotto sanzione di nullità”. Stesso discorso anche per la costituzione di società tra le persone indicate. Contro il rifiuto di approvazione da parte del Governo Generale non era ammessa alcuna impugnazione. Era, inoltre, inibita l'attività di importazione ed esportazione di merci da e per l'Italia e per l'estero, il commercio all'ingrosso e quello che interessava la difesa militare della Libia. In quest'ultimo caso era prevista la possibilità da parte del Governatore Generale, per motivi di pubblico interesse, in via transitoria, di concedere singole autorizzazioni per la continuazione delle attività commerciali, “sempre che non si oppongano ragioni politiche e precedenti penali e purchè gli interessati si siano adeguati, nello svolgimento delle loro attività, alla disciplina ed ai doveri imposti dalle attuali esigenze, specie in relazione alla politica annonaria e degli approvvigionamenti della Libia”.

L'esercizio delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari e di rappresentante ai sensi degli art. 2203 e 2209 del cod. civ. da parte delle persone sopra indicate, era sottoposto a speciale autorizzazione da parte del Governo Generale da rilasciarsi su domanda dell'interessato, tenuto conto delle referenze personali e politiche e del contenuto specifico della professione, in relazione alle esigenze militari, politiche e economiche del paese.

Per la definizione di ebreo e quindi di appartenenza alla razza ebraica, si partiva da quella biologico spiritualistica voluta nell'art. 8 capo II del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728, dove si leggeva che “è

di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1 ottobre 1938 apparteneva a religione diversa da quella ebraica". Continuava l'art 9, "l'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione". Si leggeva in una nota, del Governo della Libia inviata al Ministero dell'Africa Italiana del 22 marzo 1939¹⁶, un quesito posto dalla Regia prefettura di Bengasi in cui si poneva l'ipotesi se i figli di matrimonio misto tra genitori italiani, nati dopo il 1 ottobre 1938 e subito battezzati, dovessero essere riconosciuti di razza ebraica ai fini dell'applicazione nei loro confronti, delle norme vigenti in materia razziale. Qui riemergeva ancora una volta, la difficoltà dell'applicazione nei casi concreti della legge di cui trattasi. La nota dal Ministero dell'Africa Italiana, venne girata a quello dell'Interno, sembrando al primo che ai predetti non dovesse attribuirsi la condizione di appartenente alla razza ebraica, chiedono però in proposito norme precise. La risposta dal Ministero dell'Interno Direzione Generale per la Demografia e la Razza, giunse puntuale il 22 giugno 1939¹⁷, stabilendo che i figli nati dopo il 1 ottobre da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, potessero non essere considerati di razza ebraica se entro 5 giorni dalla nascita fosse fornita, all'Ufficiale dello stato civile, la prova dell'appartenenza a religione diversa da quella ebraica e cioè per i cattolici il certificato di battesimo. Il Ministero dell'Africa Italiana ribattè chiedendo, inoltre, se lo stesso potesse ritenersi autorizzato a dare alla norma la più ampia diffusione, non avendo la stessa efficacia retroattiva. Il pericolo a cui si andava incontro era che, i genitori che naturalmente non potessero sapere che sarebbe stata emanata tale norma, anche se avessero voluto far considerare il loro figlio ariano, si sarebbero trovati nella situazione di vedere irrimediabilmente frustrata la propria intenzione, battezzando il figlio anche soltanto 6 giorni dopo la nascita. Si prendeva atto della comunicazione del Ministero dell'Interno, con la quale veniva stabilito, che i nati dopo il 1 ottobre 1938 da genitori di nazionalità italiana di cui uno solo di razza ebraica, non dovessero essere considerati tali, sempre che, entro 5 giorni dalla nascita fosse fornita all'Ufficiale dello Stato Civile, la prova dell'appartenenza a religione diversa da quella ebraica. Restava ancora incerto il criterio che dovesse essere seguito nei riguardi dei figli dei cittadini italiani di cui uno di razza ebraica, nati nel periodo che andava dal 1 ottobre 1938 al 1 agosto 1939, data in cui la decisione della questione di cui trattasi, venne portata a conoscenza del Governo della Libia. Non sembrava infatti che la norma adottata per i nativi dopo il 1 agosto 1939, potesse avere efficacia retroattiva come accennato sopra. Il termine di 5 giorni venne fissato, in analogia, di quello prescritto nell'ordinamento dello Stato civile del Regno, per le dichiarazioni di nascita da farsi all'Ufficiale dello Stato Civile. Poiché con l'art. 67 del nuovo ordinamento dello Stato Civile, approvato con il R.D. 9 luglio 1939 n.1238, detto termine era stato portato a 10 giorni, ciò indusse il Ministero dell'Interno, sul conforme parere della Commissione consultiva, a ritenere che anche per la determinazione della razza cui appartenevano i nati da matrimonio misto dopo il 1 ottobre 1939 il termine di 5 giorni, per l'accertamento della religione professata, dovesse essere elevato a 10. Erano da considerare nati da matrimonio misto i figli di genitori entrambi di nazionalità italiana, di cui uno ebreo; i figli di un genitore di nazionalità italiana e di altro ebreo straniero; i figli di genitori entrambi di nazionalità straniera di cui uno ebreo, salvo che detti figli appartenessero a uno Stato che avesse propria legislazione razziale, nel quale caso si applicava la legge dello Stato stesso. Riportando un

¹⁶ AUSSME H-11 b.5, nota del Governo della Libia inviata al Ministero dell'Africa Italiana sui figli nati da matrimonio misto del 22 marzo 1939.

¹⁷ AUSSME H-11 b., risposta al quesito del Ministero dell'Interno del 22 giugno 1939.

caso specifico, si ebbe il figlio “dell’israelita” D. C., nato il 13 ottobre 1938 e battezzato il 19 novembre successivo, nei cui confronti il termine dei 5 giorni non poteva avere efficacia retroattiva, in quanto il padre, se ne fosse stato a conoscenza, avrebbe certamente battezzato il proprio figlio per tempo. La soluzione adottata, per i nati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1938 e il 20 settembre 1939 per la prova di appartenenza a religione diversa da quella ebraica, prevedeva la possibilità di fornire tale comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile in un termine superiore ai 5 giorni stabiliti in precedenza.

Si arrivò così, nell’ottobre del 1942 all’emanazione della legge del intitolata “Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica in Libia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre, con cui venne proclamato lo statuto razziale degli ebrei nel territorio per la parte non già regolata da disposizioni vigenti di leggi razziali così come riportava l’art. 1. La legge avrebbe dovuto risolvere tutte le questioni che presentavano ancora delle criticità e si applicava come recitava l’ultimo articolo anche nel territorio del Sahara Libico.

Nell’art. 2 venne indicata la definizione di ebreo con cui erano denominati i cittadini italiani, sia metropolitani che libici, di razza ebraica. Abbiamo visto sopra, come fosse problematica tale definizione e come avesse dato adito a diversi interrogativi e dubbi, che trovarono qui risposta. Proseguendo poi, nell’analisi dei vari articoli della legge, era considerato di razza ebraica in Libia, fermo il disposto dell’art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728 convertito nella legge 5 gennaio 1939 n.274, chi alla data del 1 gennaio 1942 avesse professato la religione ebraica o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia o ancora facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo; chi fosse nato da genitori o da padre di religione ebraica, a meno che egli non professasse la religione musulmana da data anteriore al 1 gennaio 1942; chi essendo ignoto il padre, fosse nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professasse da data anteriore al 1 gennaio 1942 la religione musulmana.

In una nota di commento all’applicazione delle leggi razziste in Libia¹⁸, venne sottolineato come la definizione della razza italiana data da un “consenso di scienziati”, non si fermava ai fattori fisici, ma teneva conto anche dei fattori spirituali. Secondo questa interpretazione, in Africa, la religione aveva assorbito la nazionalità e la razza e aveva permesso, allo stesso tempo, la preservazione di quest’ultima, come nel caso dei berberi di confessione ibadita e la fusione di razze come per gli Arabo-Berberi di confessione sunnita che costituivano un’unità fisico spirituale che la politica razziale non poteva in alcun modo scomporre. Ricompare così, sotto un altro profilo, la particolarità dell’applicazione di concetti maturati nella realtà italiana e poi traghettati nel territorio della Libia. Lo scritto prosegue poi affrontando la questione dell’ebraismo libico, definendolo “tenacemente attaccato alla sue fede” e dove religione e razza vi coincidevano. Tuttavia fece presente, che gli ebrei del Gebel tripolitano appartenevano quasi sicuramente alla razza berbera. Gli ebrei immigrati nell’Africa Settentrionale dalla “Palestina” esercitarono tra i Berberi un largo proselitismo comportando alla fine la presenza di tribù Berbere giudaizzate, di cui gli ebrei del Gebel tripolitano e i Bahuzim della Tunisia erano molto probabilmente diretti discendenti. Anche nelle città diverse famiglie portavano ancora cognomi Berberi. Continuando con il ragionamento qui riportato, parlando esclusivamente di razza si è lasciato nell’incertezza la situazione di questi Berberi, i quali erano da considerarsi di razza ebraica. In conclusione, proprio per questa serie di motivi, qui presentati, era necessario a detta del commentatore, che la legge ponesse il principio che la religione in Libia indicava la razza. Di qui la possibilità, che non si dovessero escludere a priori delle conversioni e la deduzione della razza dalla semplice iscrizione alle comunità israelitiche o dalle manifestazioni di ebraismo o dalla religione professata dai genitori. Un cittadino italiano libico, che in base ai principi stabiliti dalla legge, fosse dovuto essere compreso tra gli appartenenti alla razza ebraica non era considerato tale, qualora da data anteriore al 1 gennaio 1942 professasse la religione musulmana. Tale deroga era stata introdotta dal legislatore tenendo conto del fatto che, mentre non c’era alcuna

¹⁸ AUSSME H-11 b.5 “la legge sugli ebrei in Libia” s.d.

incompatibilità tra lo stato giuridico di appartenente alla razza ebraica e il professare la religione cristiana, perché questa non aveva effetti sullo statuto personale, limitando, invece, la capacità del musulmano di razza ebraica si intaccava il suo statuto personale. Dichiarando ebreo il figlio musulmano nato da un matrimonio misto, unione che la Sciaria autorizzava, il Governo italiano avrebbe dato ai musulmani l'impressione di rendere illecito ciò che la religione aveva dichiarato lecito ed inoltre, considerando ebreo il convertito all'islamismo, si sarebbe offeso il principio, in base al quale tutti i musulmani sono uguali tra di loro. Sancire che un musulmano di razza ebraica non potesse sposare una cittadina italiana libica musulmana significava legiferare in materia sciaraitica invadendo il terreno religioso. La questione era possibile affrontarla in questi termini perché il fenomeno dei matrimoni misti e delle conversioni, precisava il commentatore, non aveva assunto le proporzioni raggiunte in Europa, rimanendo circoscritto a pochi casi. In caso contrario il legislatore avrebbe dovuto percorrere una via diversa cercando il modo di conciliare la legge musulmana con la dottrina razziale. Il richiamo alla legge Islamica, presente in questa nota di commento, permetteva di comprendere come fosse in atto una politica di avvicinamento tra il fascismo e il nazionalismo arabo facente capo al Gran Muftì di Gerusalemme e il Panarabismo. Vicinanza, che vide negli anni '30 nella Palestina Mandataria una trasformazione in un'alleanza molto stretta che portò i suoi frutti già nelle rivolte arabe del 1936- 1939.

L'appartenenza alla razza ebraica dell'ebreo cittadino italiano libico, fermo per quello metropolitano il disposto dell'art. 9 del R.D.L. 17 novembre n.1728, doveva essere denunciata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge dall'interessato, dalla comunità ebraica competente per territorio e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Contro l'attribuzione alla razza ebraica, era ammesso ricorso entro un mese dall'annotazione al Governatore Generale che decideva definitivamente, sentito il parere di una commissione composta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

Altra questione rilevante, che ebbe un lungo seguito, era quella, se gli ebrei, sia i cittadini italiani metropolitani che quelli libici, potessero in tempo di guerra e in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente e precettati a scopo di lavoro. In proposito rimaneva, invece, fermo il divieto di prestare servizio militare in pace e in guerra ex art. 10 lett. a) del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728. L'autorizzazione era prevista in linea del tutto eccezionale e per i casi di assoluta necessità. La mobilitazione civile dei cittadini italiani e libici di razza ebraica, qui menzionata, traeva la sua origine dal D.G. 28 giugno 1942 n.134 che la ordinava e che disponeva e dal censimento delle attività professionali degli stessi ai fini della precettazione dell'avviamento al lavoro. Il 27 agosto 1942, venne telegrafato al Ministero dell'Africa Italiana¹⁹che erano stati avviati al lavoro i primi scaglioni di ebrei precettati, nel numero di 1093 e destinati a enti militari. La precettazione continuava in ragione di 150 al giorno fino a totale esaurimento degli elementi disponibili. La regolamentazione della materia richiedeva una conoscenza dei criteri adottati in Italia per il trattamento economico dei precettati ebrei. Si cercava di capire, se la paga da adottare fosse quella prevista dai contratti collettivi o se, invece, si dovessero fissare paghe speciali o infine se fosse necessario ricercare un compromesso tra queste ultime e i contratti collettivi. Il Questore colonnello P.A.I. Bonfanti, scriveva il 22 settembre 1942, un appunto in cui fece il punto della situazione sulla precettazione, partita con il censimento degli ebrei di sesso maschile dai 18 ai 45 anni d'età, previsto dal D.G. 28 giugno 1942 n.134 le cui modalità di esecuzione erano state indicate con una circolare del Vice Governatore²⁰. Il censimento consisteva in una denuncia da presentarsi dagli ebrei, nella quale doveva essere indicata l'attività da ciascuno esercitata. Le denunce erano state classificate in diverse categorie: rabbini; operai qualificati ripartiti per le categorie professionali di appartenenza; titolari di licenze commerciali, industriali e

¹⁹ AUSSME H-11 b.5 Telegramma in arrivo del 27/08/1942 al Ministero dell'Africa Italiana riguardante la questione della precettazione.

²⁰ AUSSME H-11 b.5, allegato 1 del Questore colonnello P.A.I. C. Bonfanti del 22 settembre 1942.

artigiane; dipendenti da aziende ebraiche; dipendenti da aziende ariane; ebrei non aventi alcuna qualifica professionale e non esercenti alcuna attività professionale o economica in proprio; ebrei forniti di titoli di studio di scuola media o superiore. All'inizio delle operazioni di precettazione, il Comando Superiore Genio aveva fatto domanda con carattere d'urgenza, di un gran numero di operai (circa 5000), per cui si era ritenuto, da parte delle autorità italiane, che gli ebrei disponibili dovessero essere diretti verso questa richiesta compatibilmente con le esigenze della vita civile. Il criteri seguito pose immediatamente gli operai qualificati come primi soggetti interessati dalla misura, seguiti dai titolari di esercizi riconosciuti come non necessari e quindi facilmente sostituibili ed infine per i titolari degli esercizi ritenuti necessari. In questo ultimo caso, la chiamata avvenne a seguito di un indagine affidata al Municipio che si era valso anche di un'apposita Commissione presieduta dal Podestà a differenza degli altri casi lasciata alla P.A.I. basata sulla possibilità o meno della sostituzione dell'interessato. Inconvenienti si registrarono, in seguito alla sospensione della precettazione, disposta dall'Acorguerra²¹ in conseguenza del rifiuto del Comando Genio di assumere mano d'opera non qualificata. Per quanto riguardava la valutazione dell'idoneità fisica, vennero costituite delle commissioni mediche provinciali presso le Prefetture. Il Comando Genio aveva destinato anche un ufficiale medico per gli accertamenti sanitari. Restava da definire la questione degli esoneri, rimasta in sospenso per l'arresto della precettazione. Il discorso venne poi ripreso dal Trevisani, in una relazione per il Governatore Generale del 28 settembre 1942²². Il 26 settembre si era avuta una riunione che aveva visto la partecipazione dell'Ispettore del P.N.F., del Direttore degli AA.PP., del Capo di Gabinetto dell'E.V., dell'Ispettore Generale P.A.I., del Comandante Gruppo Legioni CC.RR, del 1 Seniore Nichesola del Comando Gruppo Legioni CC.NN, del Vice Prefetto ed del Vice Questore di Tripoli, del Primo Presidente della Corte di Appello e dell'avv. della R. Avvocatura dello Stato per discutere delle questioni inerenti alla precettazione. Dalla riunione emerse, che l'ordine impartito dal Comando Superiore FF.AA. della Libia di limitare la precettazione alla sola mano d'opera qualificata, aveva indotto l'Acorguerra a sospendere il provvedimento stesso, in quanto non erano più disponibili ulteriori elementi qualificati oltre a quelli già assegnati. Sospensione poi confermata con una disposizione del Governo della Libia. L'impossibilità segnalata dal Comando Superiore Genio di assorbire tutta la mano d'opera, anche quella non qualificata, rese necessario che la stessa avvenisse per scaglioni richiamando prima le classi giovani e successivamente quelle più anziane. Venne prevista l'istituzione in ciascuna provincia di una speciale Commissione, composta dal Prefetto, dal Segretario Federale, da un rappresentante della Delegazione Provinciale Acorguerra, dal Comandante del Gruppo CC.RR., da un ufficiale della M.M.S.N. designato dal Comando Gruppo Legioni CC.NN., dal Questore e dal Capo Ufficio AA.PP. della Prefettura. Della Commissione provinciale di Tripoli fa parte anche il Direttore degli AA.PP. Compito delle Commissioni era quello di esaminare le questioni emergenti dall'applicazione della mobilitazione civile, i criteri da seguire e di pronunciarsi sugli esoneri, prevedendo la possibilità di ricorrere contro le decisioni davanti al Governatore Generale che decideva in via definitiva. Gli ebrei giudicati idonei, erano adibiti esclusivamente a lavori manuali, mentre quelli abili solo a servizi sedentari venivano iscritti in una speciale lista ed eventualmente chiamati a prestare servizio in seguito a decisione della Commissione che vagliava l'opportunità di un loro inserimento. La destinazione dei lavoratori era decisa dall'Acorguerra. Con l'inquadramento degli ebrei in centurie, si volle accentuare il concetto di servizio obbligatorio sul tipo militare, mentre con la chiamata per classi e con la destinazione quasi esclusiva a lavori manuali, a seguito di una specifica selezione fisica, si ridusse il numero dei lavoratori precettati.

Si proseguì poi stabilendo che gli ebrei, non potessero esercitare l'ufficio di tutore e di curatore nelle ipotesi di minorenni o incapaci cittadini italiani metropolitani appartenenti a una razza diversa da quella ebraica.

²¹ Alto Commissariato Generale per gli approvvigionamenti ed il coordinamento economico di guerra.

²² AUSSME H-11 b.5 Relazione per il Governatore Generale 28/09/1942.

Oltre al divieto ex art. 12 del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728 gli ebrei non potevano avere alle proprie dipendenze domestici di religione musulmana.

Per quanto riguardava la disciplina dei nomi e dei cognomi, venne stabilito che la legge 13 luglio 1939 n.1055 si applicava anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica ex art. 8. Ciò comportava che i cambiamenti di cognomi dovessero essere disposti con decreto del Governatore Generale, pubblicato sul bollettino ufficiale del Governo di Libia sia per i cittadini italiani libici di razza ebraica che per i cittadini italiani metropolitani sempre di razza ebraica. Era proibito ai genitori cittadini italiani libici di imporre ai propri figli nomi non ebraici. Gli stessi non potevano tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o musulmana. Coloro che avessero già avuto nomi non ebraici dovevano, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, riassumere l'originario nome ebraico. Per nomi ebraici si dovevano ritenere quelli usati esclusivamente dagli ebrei, anche se ripresi da una lingua che non fosse quella ebraica. In Libia, l'uso del cognome non era ancora generalizzato come in Italia ed infatti accade che venisse usato con maggiore frequenza il solo nome personale seguito da quello del padre. Ciò rese necessario, per il legislatore, lo stabilire di una disciplina, diretta a troncare la consuetudine ebraica di portare nella vita civile nomi diversi da quelli imposti all'atto della circoncisione. Così scriveva un commentatore della legge²³, "chi alla Sinagoga e in famiglia si fa chiamare Jehuda diventa in pubblico un Leone, per una connessione tra le tribù di Giuda e il re degli animali che può trovare consensi in Abissinia ma che non è ammissibile sia impiegata a dissimulare la razza. Sentendo tanti ebrei chiamati col nome di Quintino, ci si domanda, incuriositi, per quali ragioni Quintino Sella sia diventato tanto popolare in Libia. Ma il nostro grande statista non c'entra. Gli ebrei prediligono il nome di Chammus tratto dall'arabo Khamsa, 5, perché ritengono che questo numero scongiuri la iettatura, e traducono Quintino. Un mezzo efficace contro il malocchio è considerato anche il pesce (hut) da cui vien derivato il nome Huato...ma perché un pesciolino si trasforma in Vittorio. Un Mazzaltob di Gerba, che diventi all'araba Masaud el Gerbi e all'italiana Felice Gerbi può trarre i terzi i inganno. Di qui a disposizione che i cittadini italiani libici di razza ebraica non possano tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o musulmana"²⁴.

Sul piano più strettamente economico, vennero previste delle limitazioni aziendali e immobiliari. All'art. 9 si stabilì che gli ebrei libici non potessero essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti per la difesa dello Stato o di aziende di qualunque natura che impieghi oltre 20 persone. Non potevano essere proprietari di terreni il cui valore complessivo assoluto eccedeva L. 300.000. Non potevano essere proprietari di fabbricati e di aree edilizie il cui valore complessivo assoluto ecceda le L.500.000. Non potevano essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie. Le concessioni in corso furono revocate. Il valore dei patrimoni risultava dagli accertamenti fatti dagli uffici del registro negli atti di trasferimento. La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti previsti, veniva trasferita all'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare costituito allo scopo secondo quanto previsto nell'art. successivo. L'ente aveva sede a Tripoli ed aveva lo scopo di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita di tali beni. Gli era assegnata una dotazione da stanziarsi con provvedimento del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Africa Italiana, sul bilancio del Governo della Libia. Era amministrato da un consiglio composto dal Presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana di intesa con Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con il Ministro per le Finanze; dal Segretario Generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata; dal Primo Presidente della Corte di Appello di Tripoli; dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista della Libia; dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari; dall'Avvocato dello Stato e dal

²³ AUSSME H-11 b. 5 "La legge sugli ebrei in Libia" s.d.

²⁴ AUSSME H-11 b. 5 "La legge sugli ebrei in Libia" s.d.

Direttore della Banca d'Italia di Tripoli. Il Collegio dei Sindaci era formato da un consigliere della Corte dei Conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia. L'Ente poteva delegare la gestione e la vendita degli immobili alla Cassa di Risparmio della Libia. Le norme per il funzionamento dell'Ente erano emanate con decreto del Ministro dell'Africa Italiana di concerto con il Ministro delle Finanze. Gli ebrei entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovevano denunciare agli uffici delle imposte, dove avevano la residenza, gli immobili di loro pertinenza sia a titolo di proprietà piena e nuda, sia a titolo di concessione perpetua. Non erano compresi tra gli immobili, quelli adibiti ad uso industriale e commerciale, se il proprietario e il concessionario fosse anche il titolare dell'azienda cui essi erano destinati, nonché quelli per cui erano in corso procedure di concessione immobiliare. Il valore del patrimonio immobiliare era accertato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio ed in mancanza da una Commissione di nomina governatoriale, costituita a Tripoli per le province di Tripoli e Misurata e a Bengasi per province di Bengasi e Derna. La stessa era composta dai rispettivi procuratori delle Imposte, dai procuratori del Registro, capi degli uffici e da un tecnico degli uffici fondiari. Contro le valutazioni fatte era ammesso ricorso da parte degli interessati e del Governo della Libia entro 60 giorni dalla loro notificazione. Il ricorso era giudicato da una Commissione di nomina governatoriale, con sede presso la Corte di Appello di Tripoli e composta dal Primo Presidente della stessa Corte che la presiedeva e di 2 membri di cui uno ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche presso il Governo ed un ingegnere designato dal sindacato fascista degli ingegneri, se trattasi di immobili urbani. Nel caso di immobili rustici, i membri erano l'Ispettore dell'Ufficio agrario presso il Governo e un dottore in agraria designato dal sindacato fascista corrispondente. Alla Commissione potevano in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal Presidente. Vennero previste ulteriori limitazioni per quanto riguardava le attività economiche nell'art. 11. Gli ebrei sia cittadini italiani metropolitani che libici non potevano essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione, di navigazione, di trasporti e di spedizione. Non potevano esercitare il commercio di importazione ed esportazione, all'ingrosso e far parte di cooperative. Inoltre, non potevano essere proprietari di case di produzione, di noleggio, di distribuzione di pellicole cinematografiche, di imprese ed agenzie di teatri e di spettacoli e di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali. Non potevano esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Speciali autorizzazioni erano previste per l'esercizio delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari e di rappresentanti da parte del Governo Generale. In mancanza, gli affari conclusi dalle persone ed enti erano nulli. Alla base del criterio seguito per la formulazione dell'articolo in oggetto, c'erano delle considerazioni sollevate dal Ministro Teruzzi nell'agosto del 1942 e condivise con il Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio Legislativo e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Venne rilevato come la buona fede dei terzi di razza non ebraica, non fosse ammissibile in un ambiente ristretto come era quello della Libia, nel quale "tutti finiscono per conoscersi in modo abbastanza preciso e dove l'appartenenza alla razza ebraica si manifesta chiaramente attraverso le caratteristiche somatiche ed il modo di parlare e vestire". Inoltre, il pericolo di incorrere nella nullità dell'affare concluso, rendeva molto più prudenti gli individui (specialmente musulmani) che avevano "l'abitudine di giovare dell'opera di intermediari ebrei".

L'esercizio di attività industriali e commerciali da parte di società o altri enti in cui fossero rappresentati interessi di ebrei e da parte di ebrei, oltre alle limitazioni previste ex lege, era sottoposto al controllo del Governo Generale.

Nell'art. 13 venne prevista la disciplina dell'esercizio delle professioni, regolata dalla legge 20 giugno 1939 n.1054 con alcuni adattamenti. Era stabilito che le norme riguardanti i cittadini italiani, metropolitani di razza ebraica fossero estese ai cittadini libici di razza ebraica. Per due anni era consentito ai professionisti ebrei di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio musulmano e i cittadini italiani libici di religione musulmana, oltre alle persone appartenenti alla

razza ebraica. La Commissione distrettuale prevista dalla legge era composta dal Primo Presidente della Corte di Appello di Tripoli e da un magistrato della Corte stessa da lui delegato con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione Fascista professionisti e artisti. I componenti della Commissione erano nominati con decreto del Governatore Generale. Le adunanze erano valide con la partecipazione di almeno tre componenti. Era prevista la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica, in caso di condanna e per l'applicazione di una delle misure previste dal T. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931 n.773 e infine per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e Cirenaica approvato con R. D. 6 luglio 1939 n.1104. Era di competenza del Ministro per l'Africa Italiana la nomina di un ulteriore componente della Commissione quando si trattava di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione. La cessata attività delle aziende ebraiche, apriva la questione della loro sostituzione con altre non israelite che potessero assicurare lo svolgimento delle attività stesse. Il Ministero dell'Africa Italiana a tal fine promosse la costituzione di Consorzi, Compagnie o altre forme associative che andassero a coprire i vari settori di attività commerciali in Libia. Questa nuova direttiva doveva tener conto dell'”esistente realistica situazione ambientale”. La forma scelta fu quella del Consorzio volontario, a cui venne richiesto di abbracciare unitariamente tutta la categoria operante nello stesso ambito, esclusivamente sotto ditte musulmane o ariane in cui in nessun modo si potessero celare interessi ebraici. Non era richiesto da parte del Governo alcun riconoscimento o approvazione dell'atto costitutivo. Unica raccomandazione era quella della possibilità in qualsiasi momento e circostanza dell'ammissione di nuovi soci, al fine di impedire che si potessero sviluppare dannosi monopoli di fatto. Le domande dovevano essere giudicate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e in seconda istanza da una commissione in cui fossero presenti un rappresentante del Governo e uno del Partito Nazionale Fascista.

L'art. 14 poneva il divieto per gli ebrei di qualsiasi pubblicazione che non avesse carattere strettamente confessionale, pena la confisca. Per chi stampava e metteva in commercio, senza l'autorizzazione del Governatore della Libia, scritti di ebrei era punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 3.000.

Anche la scuola venne colpita dal provvedimento, per la soluzione definitiva dei punti che ancora erano rimasti in sospeso. L'art. 15 prevede che il R.D.L. 15 novembre 1938 n.1779, convertito in legge 5 gennaio 1939 n.98, si applicasse in Libia. Venne stabilito che nelle scuole per musulmani della Libia non potessero essere iscritti ebrei. Furono istituite le scuole elementari ex art. 5 del R.D.L. 15 novembre 1938 n.1779, nelle località in cui il numero dei ragazzi di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori avessero conservata la cittadinanza e sudditanza straniera, fosse superiore a 20. Le attribuzioni deferite al Ministro per l'Educazione Nazionale e al Provveditore degli Studi, furono esercitate per la Libia dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Soprintendente scolastico. La concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami, prevista ex lege, venne deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana a favore delle scuole che si trovassero nelle condizioni stabilite, limitatamente per gli alunni interni, senza che si richiedesse alle stesse la qualità di associate dell'Ente Nazionale per l'insegnamento medio, la quale non era ammessa per le Scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di abilitazione che avevano luogo solo negli Istituti Regi. In deroga alla legge stessa, il Ministero dell'Africa Italiana fu autorizzato ad istituire un ruolo locale riservato ai maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari per alunni di razza ebraica. Nel caso in cui non fosse stato possibile coprire l'insegnamento con maestri di ruolo, provvede di anno in anno, il Governo Generale della Libia mediante maestri provvisori.

Non mancò neanche un articolo diretto a disciplinare il pubblico esercizio del culto e le attività delle Comunità israelitiche, che soppresse il terzo comma dell'art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica approvate con R.D. 18 giugno 1931 n.957. Fu inibito

l'acquisto da parte delle comunità a qualunque titolo di beni immobili fuorchè per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governatore della Libia. Le stesse non fecero più parte della Unione delle comunità israelitiche italiane, a seguito della soppressione del terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate con R. D. 18 giugno 1931 n.957. Le comunità di Tripoli e Bengasi, dovevano comprendere tra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici e si impose l'obbligo che il rabbino capo dovesse essere un cittadino italiano libico. Per gli ebrei cittadini italiani metropolitani fu costituita a Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata da norme che sarebbero poi state emanate con un Decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R.D. L. 3 dicembre 1934 n.2012 sull'ordinamento organico della Libia convertito nella legge 11 aprile 1935 n.675. Oltre a queste comunità nessuna altra poteva essere creata in Libia. Il Governatore Generale era autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Per il personale di razza ebraica dipendente da enti pubblici, venne disposto nell'art. 17, che previo consenso del Ministro dell'Africa Italiana, il Governatore Generale potesse autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, iscritto però in speciali ruoli locali.

Infine, la discriminazione presente nel R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728, fu prevista anche per i cittadini italiani libici e fu disposta secondo i criteri indicati, tenendo conto dei meriti acquisiti nell'attuale guerra, dal Governatore Generale. La dichiarazione era fatta con un suo decreto, non soggetto ad alcun gravame, udita una Commissione costituita dal Segretario Generale del Governo della Libia, che la presiede, dal Direttore degli Affari Politici, dal Direttore degli Affari Economici e Finanziari e dall'Ispettore del P.N.F. La discriminazione conferita dal Ministro dell'Interno e dal Governatore Generale della Libia, escludeva il soggetto interessato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13 h) del R.D.L. 17 novembre 1938 n.1728 e dall'art. 9 della presente legge e dalle disposizioni razziali vigenti in Libia. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto dovevano essere risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana.

In base a quanto previsto dall'art. 20 tali disposizioni si osservavano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi, assimilandoli ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica e ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Il Commissario Generale Renato Trevisani (De Felice, 1978, p. 268-269), in un appunto per l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia, riassunse quella che secondo lui era l'influenza degli ebrei sull'economia del paese, commentando l'applicazione della legislazione antiebraica. Da questo inciso, si può comprendere la sostanza del provvedimento in questione, diretto a colmare la lacuna riguardante la parte economica delle leggi razziste, rimasta incompiuta fino a questo momento per il vizio di competenza esplicitato prima. Nella ricostruzione da lui riportata, si parlava della presenza sul territorio di circa 50/60 mila ebrei, che anche se rappresentavano una minoranza numerica erano in grado di esercitare una preponderante influenza sul piano economico in quanto avevano a disposizione ingenti capitali. A differenza della situazione delle comunità israelitiche in Italia e nel resto dei paesi dell'Europa, in Libia gli ebrei potevano considerarsi come uno degli elementi costituenti la popolazione e "quasi come una razza locale". Trevisani passò poi ad analizzare nel particolare il tipo di proprietà in mano ebraica, mettendo in luce come quella fondiaria fosse limitatissima, più estesa l'edile e l'industriale mentre era sicuramente maggiore quella commerciale. Importante era l'attività svolta dai rappresentanti di ditte commerciali italiane e straniere. Infatti la maggior parte delle importazioni dall'Italia e dall'estero venivano effettuate nel paese tramite gli ebrei, rallentate dall'addivenire della guerra. La quasi totalità della popolazione povera esercitava, invece, il piccolo commercio e costituiva la parte prevalente della rete di distribuzione capillare, nella quale erano presenti anche gli arabi, "nonostante il tradizionale odio di razza". Ricoprendo un ruolo

chiave nel campo delle attività commerciali, proseguiva il Commissario, si spiegava il perché gli ebrei fossero gli elementi che di più si erano dedicati alla speculazione e alle incette, arrivando fino all'episodio che lo stesso corpo di spedizione germanico si era valso dell'organizzazione ebraica per le larghe compere compiute in Libia, almeno fino a quando non si era instaurata una rigida disciplina per gli acquisti delle truppe su piazza. Inoltre, era da rilevare che taluni ebrei libici avevano filiali in Tunisia ed in Egitto, il che comportava come conseguenza un continuo spostamento di liquidi da un paese all'altro. Ciò era avvenuto soprattutto nel corso delle offensive inglesi, durante le quali gli ebrei ritiravano i depositi dalle Banche e cercavano di trasferire le lire in Tunisia a mezzo di contrabbando valutario, alimentando così il traffico clandestino di valuta. A parte le generali norme repressive contro la speculazione e l'incetta, il Governo aveva applicato diversi altri provvedimenti per controllare l'attività degli ebrei. In questa direzione si erano mossi il Commissario Generale per gli Approvvigionamenti e il Coordinamento Economico di Guerra, d'accordo con il Partito Nazionale Fascista della Libia, nel senso di escludere gli ebrei dall'attività di grossisti dei generi razionati in modo graduale, intanto riducendola notevolmente e vietando che questi potessero avere proprietà immobiliari. Già una legge in Tunisia aveva escluso gli ebrei dalle proprietà immobiliari e da diverse attività commerciali tra le quali quella bancaria e assicurativa. Il provvedimento, oltre ad avere una valenza antiebraica, stava permettendo il passaggio di queste proprietà in mano ai francesi che si stavano stabilendo in Africa Settentrionale, comportando una prevalenza degli interessi francesi su quelli italiani. Concluse Trevisani, sottolineando come tutti questi provvedimenti rappresentassero solo una soluzione parziale della questione, lasciando intendere che l'unica via percorribile fosse quella della chiusura degli ebrei in campi di concentramento, unico modo per assicurare la loro totale esclusione. Il problema ebraico andava affrontato sotto il profilo politico, ritenendosi quello economico solo una conseguenza. Ciò che il Commissario Generale Trevisani accennava sul finire del suo commento, trovava completa attuazione nell'ottobre del 1940 con un decreto di Mussolini relativo al trattamento dei cittadini e dei sudditi nemici internati nell'Africa Italiana²⁵, che apriva la strada alle successive deportazioni.

3. Conclusioni

Abbiamo visto, come l'iter che ha portato all'applicazione delle leggi antiebraiche emanate nel 1938 in Libia, si sia snodato nell'arco temporale di più anni e precisamente dall'estate del 1938 al dicembre del 1942. Questo passaggio ha risentito della diversa composizione della comunità ebraica libica, formata da diverse cittadinanze, che ha dovuto fare i conti con i limiti delle regole delle competenze legislative. Si è passati da un'applicazione piena per i soli cittadini ebrei metropolitani e una di fatto per quelli libici, ad una parità di trattamento formale e legislativo solo poco prima dell'arrivo degli inglesi. Questo non ha evitato nella realtà però, che gli ebrei in Libia non venissero perseguitati.

Il concetto di separazione e di persecuzione fu molto forte e sentito, anche se temperato per alcuni aspetti dalle necessità economiche, che vedevano il territorio fortemente legato all'economia ebraica. Le leggi ebbero il loro seguito che significò anche la deportazione nei campi di concentramento istituiti dal Governo italiano dal 1940 in poi, con l'entrata in guerra. Internamento che diventò concentramento e sterminio nella primavera del 1942 con l'istituzione dei campi di Giado e Jeffren, aperti anche per gli ebrei metropolitani che vi furono rinchiusi.

²⁵ ACS, PS, Ebrei libici, schema di decreto redatto da Mussolini relativo al trattamento dei cittadini e dei sudditi nemici internati nell'Africa Italiana s.d.

Deportazione che significò per alcuni la partenza per l'Italia, con la permanenza qui di due anni, prima di raggiungere il campo di concentramento nazista di Bergen Belsen. Deportazione che significò per altri ancora, lo sfollamento verso la Tunisia, allora sotto il Governo di Vichy e destinati inesorabilmente ad essere consegnati ai tedeschi.

Il diverso atteggiamento assunto dal regime italiano, si deve considerare anche alla luce del complesso rapporto che legava il fascismo al nazionalismo arabo e al panarabismo, fenomeni allora nascenti. La Libia doveva rimanere terra italiana e non poteva essere, in nessun modo, permeata da queste nuove idee, che volevano i paesi arabi e musulmani liberati dal giogo straniero ed uniti in una sola grande realtà, infatti qui non giunsero mai gli echi della propaganda araba di Radio Bari. Gli ebrei della Libia con l'espandersi ed il diffondersi del Sionismo, rappresentavano un pericolo anche da questo punto di vista, considerata la vicinanza con la Palestina Mandataria e con l'Egitto. La propaganda araba, aiutata e finanziata dall'Italia, non arrivò a toccare questo territorio, che rimase chiuso alle varie iniziative che stavano emergendo. A questo punto può sembrare lecito, arrivare a domandarsi, quanto dei rapporti politici con l'Inghilterra nella zona dell'Africa Settentrionale abbia avuto ripercussione nella legislazione antiebraica, considerando che già dal 1933 il Governo italiano intrecciava rapporti con il Gran Muftì di Gerusalemme in chiave anti inglese ed antiebraica (Fabei, 2005).

Questa porterebbe a una nuova linea di ricerca, diretta a porre in evidenza nuove aspetti sugli intrecci politici tra Mussolini e i Paesi Arabi e a nuove valutazioni anche in chiave antiebraica, rafforzando l'idea della presenza di una componente politica nei provvedimenti stessi.

Bibliografia

- Goglia L. e Grassi F. (1981). *Il colonialismo italiano da Adua all'Impero*. Bari: Laterza.
- Del Boca A. *Le guerre coloniali del Fascismo, Note sulla politica coloniale italiana verso gli arabi libici 1911 – 1943 di Habib Wadaa Al Hesnawi*. Bari: Collana Biblioteca Storica Laterza, 2008.
- Rivista delle Colonie italiane (A cura del Ministero delle Colonie). *La condizione giuridica delle popolazioni nelle colonie italiane e settembre 1934 n.9*. Roma: Sindacato italiano arti grafiche, 1927 – 1934, febbraio 1934 n.2.
- Collotti E. *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*. Milano: Gius. Laterza &Figli, edizione speciale su licenza del Corriere della Sera, RCS MediaGroup S.p.a, cap. I pag 18, 2018.
- Capelli A. e Broggin R. (A cura di). *Antisemitismo in Europa negli anni trenta*. Milano: FrancoAngeli Storia, 2001.
- Toscano M. *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*. Milano: FrancoAngeli Temi di Storia, cap. 7 pag. 155, 2003.
- De Felice R. (1978). *Ebrei in un paese arabo*. Bologna: Il Mulino, cap. V/VI.
- Fabei S. *Mussolini e la resistenza palestinese*. Milano: Mursia. Collana: Testimonianze fra cronaca e storia – 1919- 1939: vent'anni di pace stabile, 2005.

Fonti di archivio: AUSSME H-11 b. 5